

**Dipartimento Avvocatura**

*Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile*

*Codice e-grammata da utilizzare per il riscontro:*  
20.6.0.0.0

PG/2023/206769

Napoli, 09/03/2023

**URGENTE**

Al Servizio Gestione Attività Territoriali della VI  
municipalità

Al Servizio Gestione Bilancio

All'Unità Organizzativa Autonoma Transazioni ex  
L. 234/21 art. 1 commi 574 e 575

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 2099/2023 ad istanza di Me.ca srl emesso dal  
Tribunale di Napoli, sez. specializzata Imprese, contro il Comune di  
Napoli. CV 202300582**

È stato notificato al Comune di Napoli, in data 3 marzo 2023, l'allegato ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Napoli, sez. specializzata Imprese, in favore di Me.Ca srl, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 24.641,18 oltre le spese di procedura che il Tribunale ha liquidato in € 145,50 per esborsi ed € 560,00 per compensi, ed accessori come per legge.

L'istante esprimeva, a fondamento della propria pretesa, di avere stipulato un contratto di proroga dei servizi di refezione scolastica con il Comune di Napoli (rep. 86386 del 12.3.20) ma che, a causa dei costanti ritardi nei pagamenti, ha maturato il diritto a percepire gli interessi sulle fatture.

Ritenendo pertanto di essere titolare del diritto agli interessi su talune fatture, tutte del 2020, meglio indicate in ricorso, adiva la Giustizia con il ricorso monitorio in parola. Con il decreto ingiuntivo del pari compiegato alla presente, il Tribunale, ritenendo giustificata la richiesta sulla base dei documenti allegati al ricorso, ha ingiunto al Comune di Napoli il pagamento in favore del ricorrente della somma indicata in premessa.

Ciò permesso, corre l'obbligo di rappresentare che la cd. Riforma Cartabia (d.lgs. 149/22), al fine di favorire la ragionevole durata dei processi, tra l'altro, ha concentrato l'attività defensionale nella fase iniziale del giudizio, introducendo una serie di termini processuali perentori che sanzionano con preclusioni e decadenze la mancata tempestività e completezza nella contestazione dei fatti e/o nell'indicazione e produzione dei mezzi di prova contro le avverse pretese.

Pertanto, al fine scongiurare gravi ed irreparabili danni alle ragioni ed alla difesa dell'Ente, come già da indirizzo del Direttore Generale e del Responsabile del Dipartimento Avvocatura di cui alla nota PG/98382 del 03/02/2023, si chiede a Codesto Servizio:

- di trasmettere **entro 10 giorni dalla presente** una relazione in fatto e in diritto da cui emerga in maniera chiara e specifica la posizione dell'Ente sui fatti di causa, anche avuto riguardo all'eventuale chiamata in causa di terzi o alla proposizione di domande riconvenzionali, nonché ogni documento ed elemento probatorio a fondamento della difesa. In particolare, ove si ritengano sussistere ragioni per proporre opposizione giudiziale, le SS.LL. dovranno trasmettere allo scrivente una completa ed approfondita relazione sui fatti di causa che militano per l'opposizione al decreto ingiuntivo, **avuto riguardo altresì alla corretta quantificazione del credito oggetto di causa.**
- In particolare, vorrà l'Unità Transazioni far conoscere la posizione del creditore istante rispetto ai crediti azionati nella presente procedura, facendo conoscere se abbia formulato istanza e, nell'affermativa, l'esito della stessa.
- I Servizi in indirizzo vorranno, inoltre, allegare in copia i documenti che supportano le ragioni difensive del Comune di Napoli e quelli citati dal ricorrente nel ricorso per decreto ingiuntivo.
- **Nel caso che alcuno degli spettabili Servizi in indirizzo fosse dell'avviso di non essere competente o di non essere l'unico Ufficio competente riguardo al giudizio portato alla sua attenzione,** di smistare direttamente la richiesta istruttoria al diverso o all'ulteriore Ufficio che si ritiene competente entro 5 giorni dalla presente, dandone per conoscenza comunicazione anche all'Avvocatura.

In assenza di riscontri completi e tempestivi la scrivente Avvocatura non potrà, evidentemente, apportare idonea difesa e l'emissione di pronunce giudiziali negative derivanti da inerzie o ritardi nella trasmissione di quanto richiesto dall'Avvocatura, potrà determinare l'insorgenza di responsabilità contabile – amministrativa a carico del Dirigente inadempiente. Si rammenta, altresì che l'eventuale resistenza temeraria o pretestuosa ad una pretesa per decreto ingiuntivo, in relazione agli oneri aggiuntivi che dalla stessa possono conseguire, sia per aggravio di spese legali che per accessori del credito principale, è fonte di responsabilità amministrativa e contabile.

In attesa di cortese **urgente** riscontro si porgono cordiali saluti.

(Avv. R. )

Allegati n. 2 c.s. per entrambi i servizi